

Trattamenti economici di Malattia

L'indennità di malattia corrisposta dall'INPS è una prestazione sostitutiva della retribuzione dovuta ad una momentanea incapacità lavorativa per un evento morboso.

Spetta in generale ai lavoratori dipendenti: operai ed apprendisti del settore privato ed anche impiegati del settore terziario e servizi, nonché, a decorrere dal 2009, lavoratori dipendenti da imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzati ed a capitale misto (ENEL s.p.a. e le società del gruppo, Poste italiane s.p.a. e le società del gruppo, RAI s.p.a. e le società del gruppo, Trenitalia s.p.a., ANAS s.p.a., ecc.).

L'importo erogato nel 2010 per i trattamenti economici di malattia ammonta a 1.992,4 milioni di euro di cui 1.921,5 milioni per i trattamenti di malattia e 70,9 milioni per le indennità ai donatori di sangue.

I contributi incassati sono stati pari a 4.197,6 milioni di euro.

Trattamenti economici di Maternità

Nei periodi di astensione dal lavoro, obbligatoria e facoltativa, per maternità/paternità l'INPS eroga due tipologie di prestazioni previdenziali di maternità: l'indennità di maternità e i congedi parentali. Destinatari sono la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato: apprendisti, operai, impiegati, dirigenti.

La spesa totale del 2010 si attesta su 2.852,2 milioni di euro, di cui 2.362,9 milioni di euro per i trattamenti erogati ai lavoratori dipendenti, 200,2 milioni alle lavoratrici madri, 49,8 milioni per le estensioni del sostegno alla maternità e paternità (Legge n. 53/2000) e 239,3 milioni per le prestazioni di maternità concesse dai Comuni. I contributi incassati sono stati pari a 1.099,9 milioni di euro.

Trattamenti economici antitubercolari (TBC)

Oggetto dell'assicurazione è il rischio tubercolare in fase attiva. Il diritto all'indennità sorge al verificarsi del rischio e si estende anche ai familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi, anche se non iscritti all'INPS. Tale diritto decade nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.

Sono assicurati come aventi diritto alle prestazioni antitubercolari i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa) nell'assicurazione generale obbligatoria contro la TBC.

Il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stato soppresso (L. n. 448/1998 art. 3 commi 1 e 14) con effetto dal 1/1/1999 per cui le prestazioni antitubercolari sono poste a carico dello Stato (comma 14 art. 3 L. n. 488/1999).

Le misure fisse di indennità giornaliera e post-sanatoriale, l'assegno di cura e sostentamento vengono adeguate automaticamente, ogni anno, con decreto ministeriale in base alle percentuali di aumento previste per le pensioni minime. La spesa totale del 2010 è pari a 39,3 milioni di euro.

Tabella PS.9. - TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO EROGATI DALL'INPS - NUMERO ASSICURATI E CONTRIBUTI VERSATI. ANNI 2009-2010

TIPOLOGIA	2009		2010	
	Numero assicurati	Importi (milioni di euro)	Numero assicurati	Importi (milioni di euro)
Trattamenti di Famiglia	13.592.000	5.886,6	13.489.000	6.124,4
Trattamenti economici di Malattia	10.059.500	3.961,8	10.292.500	4.197,6
Trattamenti economici di Maternità	12.751.000	1.063,0	12.656.000	1.099,9
Trattamenti Antitubercolari	14.199.000	1,0	14.090.000	1,0

Fonte: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Tabella PS.10. - TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO EROGATI DALL'INPS - NUCLEI BENEFICIARI/GIORNATE INDENNIZZATE E IMPORTI CORRISPONDI. ANNI 2009-2010

TIPOLOGIA	2009			2010		
	Nuclei beneficiari/giornate indennizzate	Importo medio annuo/importo medio giornaliero (euro)	Importo complessivo (milioni di euro)	Nuclei beneficiari/giornate indennizzate	Importo medio annuo/importo medio giornaliero (euro)	Importo complessivo (milioni di euro)
TRATTAMENTI DI FAMIGLIA (a):						
lavoratori dipendenti	2.540.580	1.755,5	4.459,9	2.568.510	1.672,4	4.295,5
pensionati	1.476.237	667,5	985,4	1.392.095	677,4	943,0
Assegni per congedi matrimoniali			18,6			17,2
Assegni ai CD/CM	30.700	170,0	5,1	30.700	170,0	5,1
Lavoratori socialmente utili	6.550	1.940,0	12,7	5.430	1.950,0	10,6
Prestazioni a carico dei comuni L.448/1998	182.320	1.700,0	309,3	184.353	1.700,0	313,4
TRATTAMENTI ECONOMICI DI MALATTIA (b):						
Lavoratori dipendenti	51.720.000	38,9	2.009,1	47.793.000	40,2	1.921,5
Donatori di sangue			69,5			70,9
TRATTAMENTI ECONOMICI DI MATERNITA' (b):						
Lavoratori dipendenti	68.552.000	35,2	2.415,7	65.522.000	36,1	2.362,9
Lavoratrici madri art. 10 della L. 903/77			193,8			200,2
Sostegno della maternità e paternità (L.53/2000)			49,8			49,8
Assegno per maternità concesso dai comuni (c)	149.240	1.569,3	234,2	151.440	1.580,2	239,3
TRATTAMENTI ANTITUBERCOLARI (b):						
Indennità giornaliera	599.324	15,2	9,1	553.049	12,1	6,7
Indennità post sanatoriale	1.193.055	18,0	21,5	1.177.657	18,0	21,2
Assegni straordinari natalizi			3,0			2,8
Assegni di cura e di sostentamento nucleo familiare	3.402.436	2,7	9,1	3.119.901	2,7	8,5
			0,1			0,1

(a) Sono indicati i nuclei beneficiari e l'importo medio annuo.

(b) Sono indicate il numero delle giornate indennizzate e l'importo medio giornaliero tranne che per l'assegno per maternità concesso dai comuni che riporta il numero dei beneficiari e l'importo medio annuo.

(c) Sono Assegno ai indicati il numero dei beneficiari e l'importo medio annuo.

Fonte: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

6.4 SERVIZI E TRASFERIMENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

6.4.1 Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

Il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge finanziaria per il 1998, articolo 59, commi 44-46), con la finalità di promuovere interventi connessi al contrasto della povertà, alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alla tutela della condizione degli anziani, alla prevenzione e al trattamento delle tossicodipendenze e all'inserimento dei cittadini stranieri. Successivamente, con il decreto legislativo n. 112 del 1998, si era stabilito che dovevano affluire al Fondo le risorse previste da ulteriori leggi di settore e, in generale, le risorse statali destinate in materia di servizi sociali. Con la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 328/2000) il Fondo nazionale per le politiche sociali ha assunto, poi, maggior rilievo configurandosi come lo strumento attraverso il quale lo Stato concorre al finanziamento della spesa sociale.

La sua natura è quella di fondo indistinto, nel senso che le risorse del Fondo non possono essere vincolate ad una specifica destinazione e quindi non possono esser volte al finanziamento di determinati interventi o settori particolari individuati a livello nazionale nell'ambito delle politiche sociali. In altri termini, all'amministrazione centrale non spetta il compito di indirizzare ex-ante l'uso delle risorse, ma solo di monitorarne ex-post il corretto utilizzo.

E' la conseguenza dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, e in particolare della modifica del titolo V, parte II, della Costituzione, che ha determinato lo spostamento della materia dell'assistenza sociale dall'area della potestà legislativa concorrente Stato-Regioni a quella della potestà legislativa esclusiva delle Regioni. Il testo emendato dell'articolo 119 della Costituzione, nel delineare il nuovo sistema dell'autonomia finanziaria delle Regioni, ha posto dei limiti ben precisi al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti in via esclusiva alle Regioni. In tal senso non sono ritenuti più ammissibili finanziamenti a destinazione vincolata in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, così come ribadito dalla Corte Costituzionale in varie sentenze². Peraltro, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, la legge delega in materia di federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) ha introdotto una maggiore autonomia di entrata e di spesa con una conseguente responsabilità amministrativa, finanziaria e contabile a tutti i livelli di governo, demandando al Governo i provvedimenti di dettaglio attraverso l'adozione di una serie di decreti legislativi attuativi. Tra i decreti già approvati si richiama il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che all'articolo 7, comma 1, stabilisce la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di "tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle

² Si veda, in particolare, la legge n. 423/2004, proprio in materia di Fondo nazionale per le politiche sociali. Il finanziamento di risorse indistinte, non vincolate cioè ad una specifica destinazione, è stato, peraltro, ribadito dalla Legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002). In particolare, ai sensi dell'art. 46 di tale norma sono confluiti nel Fondo ulteriori stanziamenti relativi a numerosi interventi disciplinati da altre disposizioni legislative (legge n. 388 del 2000, art. 80, comma 17) e sono stati, inoltre, eliminati i vincoli che condizionavano la destinazione dei finanziamenti medesimi.

competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni". Al comma 2 della medesima disposizione si rimanda l'individuazione di tali fondi a successivo D.P.C.M. da adottarsi entro la fine del 2011. La sorte del FNPS, al di là delle dotazioni di bilancio a legislazione vigente, appare pertanto fortemente connessa alla definitiva attuazione del federalismo fiscale.

Fino al 2009, lo Stato ha provveduto in via prioritaria all'integrale finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi³ per poi procedere ad un trasferimento indistinto delle risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome, secondo il piano di riparto elaborato ed approvato in sede di Conferenza Unificata.

La Legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) ha invece specificato che a decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 2, comma 103). Di conseguenza a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è corrispondentemente ridotto (art. 2, comma 104).

Il prospetto che segue mostra il piano di riparto biennale del Fondo per il periodo 2010-2011.

RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (ANNI 2010, 2011)		
	ANNI	
ENTI DESTINATARI	2010	2011
Somme destinate alle Regioni	373.911.240,18	175.619.549,85
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano (a)	6.311.700,82	2.964.495,15
Somme attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	55.035.018,00	39.500.000,00
Totale	435.257.959,00	218.084.045,00

(a) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

6.4.2 Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

Fino al 2007, le risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 28 agosto 1997, n. 285 ("Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"), provenivano dallo stanziamento complessivamente assegnato al Fondo nazionale per le politiche sociali. La Legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha, invece, stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alle risorse destinate ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 285 del 1997 (cosiddette "città riservatarie"), sia determinata annualmente dalla Legge finanziaria. In questo modo si è previsto uno stanziamento autonomo rispetto alle annualità precedenti

³ Assegni al nucleo familiare con almeno tre figli, assegni di maternità, agevolazioni ai genitori di persone con *handicap* grave e indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major.

per le quali tali risorse erano considerate nell'ambito dello stanziamento assegnato al Fondo nazionale per le politiche sociali ed erano ripartite tra i Comuni con il decreto annuale di riparto di tale Fondo. Le rimanenti risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza continuano invece a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali.

Di conseguenza, dal 2008 il suddetto Fondo non è più inserito nel riparto annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali ed è dotato di un decreto di riparto ad hoc. Nel 2010 le risorse assegnate al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e ripartite tra i Comuni riserwatari sono state pari a 39.964.078,00 euro e, per l'anno 2011, ammontano a complessivi 35.188.814,00 euro.

RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (ANNI 2010, 2011)		
ENTI DESTINATARI	ANNI	
	2010	2011
Fondi destinati ai Comuni per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di infanzia e adolescenza di cui alla legge 285 del 1997	39.964.078,00	35.188.814,00

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

6.4.3 Fondo Nazionale per le non autosufficienze

Il Fondo nazionale per le non autosufficienze è stato istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), al fine di finanziare e assicurare i servizi di assistenza delle Regioni e degli Enti Locali a favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie. Il finanziamento è stato originariamente assicurato per il solo triennio 2007-2009.

Successivamente, la legge del 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria per il 2010) ha recepito gli accordi del "Patto per la salute 2010-2012" a seguito del quale lo Stato si è impegnato a garantire a favore del Fondo un ulteriore finanziamento di 400 milioni di euro anche per l'anno 2010 (art. 2, comma 102). Tali risorse, a seguito del decreto di riparto adottato con decreto interministeriale del 4 ottobre 2010, sono state destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali mediante l'individuazione di aree prioritarie di intervento come l'attivazione o, qualora già esistente, il rafforzamento di una rete territoriale di intervento finalizzata alla presa in carico integrata della persona non autosufficiente presso il proprio domicilio, o alla realizzazione di progetti che incrementino le ore di supporto assistenziale domiciliare alla persona in situazione di non autosufficienza e alla sua famiglia. Nello specifico, 380 milioni di euro sono stati destinati direttamente alle regioni mentre 20 milioni di euro sono stati attribuiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di promuovere in maniera concordata con le regioni interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti nonché interventi in aree in cui maggiore è il ritardo e la disomogeneità nell'offerta dei servizi e delle prestazioni.

Per l'anno 2011 non è stata prevista l'allocazione di nuove risorse per il Fondo per le non autosufficienze. Si segnala, tuttavia, che la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (Legge di Stabilità 2011), con riferimento ai fondi di cui all'articolo 1, comma 40, ha

previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro da destinare ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. La norma citata ha trovato attuazione con il DMT n. 78873 del 22 luglio 2011 che ha allocato la somma di 100 milioni di euro sul capitolo di spesa afferente al Fondo per le non autosufficienze.

6.4.4 Pensioni ed assegni sociali

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari residenti in Italia ed extracomunitari titolari di carta di soggiorno, che hanno raggiunto i 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Tali limiti di redditi, per l'anno 2010, sono pari a 5.349,89 euro e a 10.699,78 euro nel caso di persone coniugate. Dal 1° gennaio 2006 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che comunque continua a essere erogata a coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995 (art. 3, comma 6, legge n. 335/1995).

La pensione e l'assegno sociale non costituiscono base imponibile a fini Irpef e dunque non sono soggetti a tassazione. Inoltre, per questi trasferimenti non è prevista reversibilità.

I trattamenti pensionistici in questione vengono erogati dalla Gestione degli Interventi Assistenziali (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e sono finanziati esclusivamente dallo Stato.

L'importo della pensione e dell'assegno sociale viene rivalutato annualmente, per l'anno 2010 l'importo base mensile della pensione è pari a 339,15 euro, quello dell'assegno a 411,53 euro. Sotto particolari condizioni reddituali e anagrafiche, sono previsti aumenti delle pensioni sociali e degli assegni sociali fino a un importo pari a 597,41 euro mensili (art. 70 commi 1, 2 e 3 della legge n. 388/2000 e art. 38 della legge n. 448/2001).

La distribuzione regionale riportata in tabella (cfr. P.S.11) evidenzia una maggiore prevalenza delle pensioni e degli assegni sociali nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno, sia rispetto alla popolazione totale che in relazione alla popolazione con più di 65 anni. Complessivamente, tale distribuzione è coerente con l'andamento del fenomeno della povertà che è notoriamente concentrato nelle regioni del Mezzogiorno. Al Nord la quota più elevata di pensioni sociali si registra in Liguria dove si rilevano 5,09 pensioni ogni 100 abitanti con 65 anni e più, a fronte di un valore medio della ripartizione pari a 3,80. Valori superiori alla media della ripartizione si registrano anche per il Friuli-Venezia Giulia (4,20) e il Veneto (3,89). Tra le regioni del Centro, il Lazio presenta il numero più alto di pensioni in rapporto alla popolazione con 65 anni e più (8,63 contro il valore medio della ripartizione pari a 6,64). Per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno, il numero più elevato di prestazioni in rapporto alla popolazione anziana si registra in Campania e in Sicilia (rispettivamente, 13,20 e 14,32 contro il valore medio della ripartizione pari a 11,62).

Tabella PS.11. - PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI - PENSIONI VIGENTI AL 1° GENNAIO 2010
(importi in milioni di euro)

REGIONI	Pensioni e assegni sociali			
	Numero	Importo annuo	Pensioni per 100 ab. con 65 anni e più	Pensioni per 100 abitanti
NORD	223.605	1.117,98	3,80	0,81
Piemonte	34.578	178,31	3,41	0,78
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	922	4,44	3,46	0,72
Liguria	22.039	112,45	5,09	1,36
Lombardia	76.507	386,08	3,88	0,78
Trentino-Alto Adige	6.631	31,76	3,47	0,64
Friuli-Venezia Giulia	12.140	57,96	4,20	0,98
Veneto	37.912	186,03	3,89	0,77
Emilia-Romagna	32.876	160,94	3,34	0,75
CENTRO	169.345	838,80	6,64	1,43
Toscana	42.366	202,16	4,89	1,14
Lazio	96.933	499,62	8,63	1,71
Umbria	13.300	60,16	6,38	1,48
Marche	16.746	76,86	4,78	1,07
MEZZOGIORNO	438.279	2.084,44	11,62	2,10
Abruzzo	24.211	112,25	8,50	1,81
Molise	4.287	20,06	6,11	1,34
Campania	122.612	621,40	13,20	2,11
Basilicata	9.140	41,32	7,73	1,55
Puglia	73.336	343,03	9,85	1,80
Calabria	40.632	193,12	10,81	2,02
Sicilia	132.981	616,65	14,32	2,64
Sardegna	31.080	136,61	9,74	1,86
TOTALE	831.229	4.041,22	6,81	1,38

Fonte: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

6.4.5 Invalidità civile

L'istituto dell'invalidità civile garantisce quanto previsto dalla Carta Costituzionale all'art. 38 *“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”*.

Le misure a favore dei cittadini in condizioni di invalidità civile sono finanziate dalla fiscalità generale e costituiscono un insieme composito di trattamenti che fanno riferimento a provvedimenti normativi differenziati e, in origine, fortemente frammentati. I trattamenti a tutela dell'invalidità civile sono sottoposti alla prova dei mezzi.

Una prima razionalizzazione della materia si è avuta con la legge n. 118 del 1971 che unifica in un testo unico l'assistenza agli invalidi civili, a esclusione di ciechi e sordomuti per i quali esisteva già una normativa a tutela della loro minorazione (Legge n. 66/1962 e Legge n. 381/1970). A favore di tutti gli invalidi civili vengono previsti, in base a determinate percentuali di invalidità, le prime prestazioni economiche continuative: la *pensione di inabilità* e l'*assegno sociale*. Queste leggi costituiscono ancora oggi, sebbene modificate e integrate da numerose normative successive, i riferimenti principali per quanto riguarda le pensioni ai cittadini disabili. In seguito viene istituita l'*indennità di accompagnamento*⁴ (Legge n. 18/1980), una misura assistenziale di natura monetaria alla quale si ha diritto nel caso sia stata accertata una inabilità al 100%, ossia quando non si ha più la capacità di deambulare o di compiere le normali attività della vita quotidiana. Questa prestazione monetaria ha carattere universalistico, è dovuta per il solo titolo della minorazione, quindi viene erogata indipendentemente dalla condizione reddituale del beneficiario o del nucleo familiare di appartenenza. L'indennità può accompagnarsi, dunque, anche a prestazioni di tipo previdenziale.

Ulteriori interventi normativi hanno disciplinato il settore dell'invalidità civile regolamentandone specifici aspetti e procedure.

I recenti interventi di complessiva revisione in materia sono stati finalizzati ad una razionalizzazione procedurale ispirata ad un maggiore accentramento in capo all'INPS delle funzioni. In particolare:

- a legislazione vigente (articolo 130, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998), la funzione dell'erogazione, dell'accertamento e della verifica della sussistenza dei requisiti è attribuita e accentrata presso l'INPS, al quale si è provveduto a trasferire, nel corso del 2007, anche le competenze residue presso il MEF, nonché i compiti amministrativi connessi all'adeguamento periodico dell'importo delle prestazioni, in precedenza attuati con provvedimenti ministeriali, e posti in essere – a decorrere dall'anno 2007 – con provvedimento dell'INPS (v. la circolare INPS n. 133 del 13 dicembre 2007). Circa la funzione concessoria, le Regioni hanno facoltà, mediante specifici accordi-convenzioni, di affidare all'INPS anche questa funzione di riconoscimento del diritto (articolo 80, comma 8, legge n. 388 del 2000). Si rileva che un numero rilevante di Regioni si è avvalsa di detta disposizione, demandando all'INPS anche l'attività amministrativa relativa all'accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione;
- di recente si è ulteriormente intervenuti sulle procedure in materia di invalidità civile completando il percorso di riforma. Infatti, con il D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (articolo 20) si è provveduto a completare il disegno di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento, concessione, erogazione e rappresentazione in giudizio in

⁴ L'indennità di accompagnamento comprende indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali, indennità di frequenza per minori di 18 anni, indennità di comunicazione per i non udenti, indennità speciali per i ciechi parziali, indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, indennità di assistenza e di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra.

materia di prestazioni di invalidità civile realizzato a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 42 del D.L. n. 269/2003 (convertito con legge n. 269/2003) e all'articolo 10 del D.L. n. 203/2005 (convertito con modificazioni con legge n. 248/2005) e della relativa attuazione con DPCM del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

Nel dettaglio sono state previste:

- semplificazioni nel processo accertativo e concessivo anche attraverso il diretto coinvolgimento della struttura amministrativa dell'INPS sin dalla prima fase di presentazione delle domande e di accertamento, consentendo in tal modo di implementare una tracciabilità completa, anche sul piano informatico (fascicolo elettronico unico dell'invalidità civile), della singola posizione in tutte le fasi del processo di lavorazione;
- la presenza diretta dell'INPS anche nelle Commissioni mediche locali delle ASL durante la prima fase dell'accertamento, derivandone la possibilità di un maggior controllo degli esiti dell'accertamento medico-legale;
- in accordo con le Regioni una sistematizzazione dei procedimenti convenzionali di affidamento all'INPS della funzione concessoria delle prestazioni di invalidità civile.

In parallelo alla riforma delle procedure nel biennio 2009-2010 sono stati implementati programmi straordinari di verifiche sui percettori di prestazioni pari complessivamente a 300.000 verifiche (disposti con D.L. n. 112/2008 e D.L. n. 185/2009).

Con il D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 (articolo 10) è stato ulteriormente potenziato il programma di verifiche prevedendo ulteriori 250.000 verifiche straordinarie annue per il biennio 2011-2012, per un complessivo numero di verifiche pari a 800.000 nel periodo 2009-2012.

Considerando i trattamenti erogati al 1° gennaio 2010 (vedi Tabelle PS.12-13), si evidenzia in rapporto alla popolazione residente un numero relativamente maggiore, anche per la presenza di talune tipologie di prestazioni connesse alla situazione reddituale, di prestazioni in tutte le regioni del Sud (in particolare Calabria e Sardegna) rispetto alle regioni del Centro-Nord. Tuttavia, tra le regioni del Centro, si rileva in Umbria, sempre in rapporto alla popolazione residente, il numero più elevato di prestazioni con 6,85 prestazioni ogni 100 abitanti a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,61 e di un valore medio della ripartizione pari a 4,88. Analogamente nelle regioni del Nord, la Liguria presenta un valore pari a 4,94 contro il 3,56 calcolato sulla media delle regioni settentrionali.

Tabella PS.12. - PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI, AI NON VEDENTI E AI NON UDENTI AL 1° GENNAIO 2010 (importi in milioni di euro)									
REGIONI	Invalidi civili		Non vedenti		Non udenti		TOTALE		
	Numero	Importo annuo	Numero	Importo annuo	Numero	Importo annuo	Numero	Importo annuo	Pensioni per 100 abitanti
NORD	879.702	4.845,86	82.804	401,45	20.519	63,73	983.025	5.311,04	3,56
Piemonte	145.227	795,06	17.009	77,05	3.553	11,02	165.789	883,13	3,73
Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	71.882	394,08	6.749	31,04	1.216	3,82	79.847	428,95	4,94
Lombardia	306.562	1.678,88	25.849	128,56	7.877	24,43	340.288	1.831,87	3,46
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	46.921	263,34	4.070	19,30	1.022	3,19	52.013	285,82	4,21
Veneto	154.985	856,98	15.221	76,03	3.626	11,24	173.832	944,25	3,54
Emilia-Romagna	154.125	857,51	13.906	69,47	3.225	10,03	171.256	937,01	3,90
CENTRO	522.942	2.854,83	45.913	212,91	9.976	30,90	578.831	3.098,64	4,88
Toscana	139.765	777,89	14.458	69,52	2.826	8,84	157.049	856,25	4,21
Lazio	256.344	1.366,86	20.359	94,70	4.932	15,17	281.635	1.476,73	4,96
Umbria	56.623	321,43	4.368	19,64	754	2,39	61.745	343,46	6,85
Marche	70.210	388,65	6.728	29,04	1.464	4,51	78.402	422,20	5,03
MEZZOGIORNO	1.095.430	5.718,89	99.795	487,43	26.278	83,56	1.221.503	6.289,88	5,85
Abruzzo	67.214	358,93	8.411	38,92	1.464	4,59	77.089	402,43	5,76
Molise	14.374	76,24	2.023	9,27	389	1,24	16.786	86,75	5,24
Campania	315.281	1.638,72	19.098	98,34	5.805	18,45	340.184	1.755,51	5,84
Basilicata	27.286	142,55	3.321	14,63	945	2,97	31.552	160,16	5,36
Puglia	211.104	1.100,47	18.089	88,79	4.938	15,70	234.131	1.204,95	5,73
Calabria	120.317	638,70	10.306	49,27	2.903	9,23	133.526	697,20	6,65
Sicilia	239.160	1.240,62	29.652	144,44	8.366	26,71	277.178	1.411,77	5,50
Sardegna	100.694	522,66	8.895	43,78	1.468	4,67	111.057	571,11	6,64
TOTALE	2.498.074	13.419,66	228.512	1.101,79	56.773	178,19	2.783.359	14.699,64	4,61

Fonte: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Tabella PS.13. – PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI AL 1° GENNAIO 2010 (importi in euro)

REGIONI	Pensione		Indennità		TOTALE Prestazioni	
	Numero	Importo medio mensile	Numero	Importo medio mensile	Numero	Importo medio mensile
NORD	257.961	258,26	725.064	471,57	983.025	415,60
Piemonte	44.886	253,97	120.903	467,60	165.789	409,76
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ^(*)	-	-	-	-	-	-
Liguria	22.208	255,37	57.639	474,06	79.847	413,24
Lombardia	91.480	259,35	248.808	470,99	340.288	414,10
Trentino-Alto Adige ^(*)	-	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	12.047	259,98	39.966	471,76	52.013	422,71
Veneto	46.568	260,84	127.264	475,30	173.832	417,85
Emilia-Romagna	40.772	258,66	130.484	471,57	171.256	420,88
CENTRO	158.384	252,80	420.447	471,68	578.831	411,79
Toscana	39.401	258,45	117.648	473,30	157.049	419,40
Lazio	85.715	248,68	195.920	471,00	281.635	403,34
Umbria	13.756	258,69	47.989	476,39	61.745	427,89
Marche	19.512	255,34	58.890	466,87	78.402	414,23
MEZZOGIORNO	433.110	263,36	788.393	469,02	1.221.503	396,10
Abruzzo	23.996	257,04	53.093	466,88	77.089	401,56
Molise	5.557	264,20	11.229	463,54	16.786	397,55
Campania	123.489	265,76	216.695	471,73	340.184	396,96
Basilicata	10.950	257,13	20.602	461,32	31.552	390,46
Puglia	83.884	263,45	150.247	469,83	234.131	395,89
Calabria	44.207	259,31	89.319	472,10	133.526	401,65
Sicilia	101.168	265,33	176.010	464,49	277.178	391,80
Sardegna	39.859	260,60	71.198	471,14	111.057	395,58
TOTALE	849.455	259,84	1.933.904	470,56	2.783.359	406,25

(*) Le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige gestiscono direttamente le prestazioni agli invalidi civili

Fonte: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

6.5 TRATTAMENTI INFORTUNI

L'attività svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento ed applicazione della normativa relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel corso dell'anno 2010, si è concretizzata con l'adozione di provvedimenti sia dal lato delle uscite (prestazioni) che delle entrate (premi).

Ai sensi dell'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

Decreto 22 giugno 2010, concernente “rivalutazione dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2010”, pubblicato nella G.U., serie generale, del 1° luglio 2010;

Tale provvedimento aggiorna l'importo dell'assegno di incollocabilità in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2008 e il 2009 registrata dall'ISTAT e risultata pari a 0,75%. Il nuovo importo è fissato nella misura di € 235,51.

Ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 23 febbraio 2008, n. 38:

Decreto ministeriale 21 luglio 2010, concernente “rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, a decorrere dal 1° luglio 2010”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 257 del 3 novembre 2010;

Decreto ministeriale 21 luglio 2010, concernente “rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali nel settore agricolo a decorrere dal 1° luglio 2010”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 257 del 3 novembre 2010;

Decreto ministeriale 21 luglio 2010, concernente “rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali con decorrenza 1° luglio 2010 per i medici radiologi”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 257 del 3 novembre 2010;

Decreto ministeriale 21 luglio 2010 concernente “determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi, decorrenza anno 2010”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 257 del 3 novembre 2010;

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:

In data 1° aprile 2010 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DM concernente l’“aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del testo unico approvato, con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni”;

Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38:

Decreto interministeriale 30 luglio 2010 concernente “approvazione della delibera n. 42 del Presidente-Commissario straordinario dell’INAIL del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell’articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 197 del 24 agosto 2010;

Ai sensi dell'art.13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2008, n. 38:

Decreto 21 ottobre 2010 concernente “Determinazione, per l’anno 2009, dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico, di cui all’art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 12 del 17 gennaio 2011;

Ai sensi dell'art.1 commi 780 e 781 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

Decreto interministeriale 2 dicembre 2010 concernente “riduzione dei premi artigiani, anno 2008, ai sensi dell’articolo 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 38 del 16 febbraio 2011;

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207:

Decreto ministeriale 2 agosto 2010 concernente “riduzione dei tassi medi di tariffa per l’autotrasporto in conto di terzi, voci di tariffa 9121 e 9123, gestioni industria, artigianato e terziario”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2010;

Ai sensi dell' art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000:

Decreto ministeriale 3 dicembre 2010 concernente “Riscrittura a tariffa vigente dell’articolo 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000”, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 38 del 16 febbraio 2011;

Ai sensi dell’art. 118 del D.P.R. 1124/1965:

D.D. 4 febbraio 2010 concernente “retribuzione convenzionale giornaliera nella provincia di Cremona per i lavoratori di cui all’articolo 4, nn. 6) e 7) del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;

D.D. 4 febbraio 2010 concernente “retribuzione convenzionale giornaliera nella provincia di Mantova per i lavoratori di cui all’articolo 4, nn. 6) e 7) del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;

Ai sensi dell’art. 10 decreto legislativo 30 dicembre 1987 n. 536:

Decreto interministeriale 12 marzo 2010 concernente “utilizzo dei modelli F24 ordinario e F24 EP per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi”; pubblicato nella G.U., serie generale, n. 76 del 1° aprile 2010;

Ai sensi dell’art.1, comma 241, della legge 28 dicembre 2007, n. 244:

Schema di decreto concernente il “Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, riformulato in ossequio alle proposte di modifica ed alle osservazioni riportate nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato, firmato in data 12 gennaio 2011 e pubblicato nella G.U., serie generale, n.72 del 29 marzo 2011.

6.6 IL CONCORSO DELLO STATO

Nella Tabella PS.14 sono riportati i dati relativi ai trasferimenti da parte dello Stato a favore degli Enti gestori di forme di assicurazione sociale. Gli impegni e i pagamenti, tanto per competenza che per residui, sono distinti per tipo di intervento e si riferiscono agli esercizi finanziari 2009 (dati di consuntivo) e 2010 (dati di preventivo aggiornato o di preconsuntivo).

Il conto totale evidenza, per l’anno 2009, trasferimenti complessivi del settore statale per 88.752 milioni di euro in conto competenza e 86.539 milioni di euro in conto cassa. Nel preconsuntivo dell’anno 2010 tali cifre sono pari, rispettivamente, a 90.918 e 81.126 milioni di euro, con un aumento del 2,4 per cento per il conto competenza e una diminuzione del 6,3% per il conto cassa.

Per un’analisi più dettagliata si rinvia alla Tabella PS.15.

Tabella PS.14. - CONCORSO DELLO STATO - SINTESI (milioni di euro)

TIPO DI INTERVENTO	Esercizio finanziario 2009				Esercizio finanziario 2010				Variazioni percentuali 2010 / 2009			
	Conto competenza (impegni definitivi)	Conto Cassa		TOTALE	Conto competenza (impegni provvisori di preconsuntivo)	Conto Cassa		TOTALE	Conto competenza	Conto Cassa		TOTALE
		c/ competenza	c/ residui			c/ competenza	c/ residui			c/ competenza	c/ residui	
Invalità Vecchiaia Superstiti	66.121	65.038	694	65.732	67.175	60.996	578	61.574	1,6	-6,2	-16,7	-6,3
Infortuni e malattie professionali	930	142	99	241	968	234	633	867	4,1	64,8	539,4	259,8
Cassa integrazione guadagni e disoccupazione	1.340	997	277	1.274	1.402	1.010	372	1.382	4,6	1,3	34,3	8,5
Trattamenti di famiglia	2.841	2.823	8	2.831	2.851	2.838	0	2.838	0,4	0,5	-100,0	0,2
Incentivi alle imprese	13.391	12.723	88	12.811	13.645	10.253	131	10.384	1,9	-19,4	48,9	-18,9
Interventi vari	4.116	2.232	1.330	3.562	4.844	3.126	943	4.069	17,7	40,1	-29,1	14,2
Avvenimenti politici e calamità naturali	6	3	0	3	8	5	0	5	33,3	66,7	-	66,7
Altri motivi	7	85	0	85	25	7	0	7	257,1	-91,8	-	-91,8
TOTALE	88.752	84.043	2.496	86.539	90.918	78.469	2.657	81.126	2,4	-6,6	6,5	-6,3

Fonte: ELABORAZIONI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SU DATI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Tabella PS. 15. - CONCORSO DELLO STATO AGLI ONERI DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE (milioni di euro)

AMMINISTRAZIONE Tipo di intervento	Capitolo di spesa 2010	Ente destina- tario	ESERCIZIO FINANZIARIO 2009				ESERCIZIO FINANZIARIO 2010			
			Impegni definitivi	CONTO CASSA (pagamenti)			Impegni provvisori	CONTO CASSA (pagamenti)		
				Compe- tenza	Residui	TOTALE		Compe- tenza	Residui	TOTALE
INVALIDITÀ VECCHIAIA SUPERSTITI										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
- Somme da corrispondere ad Enti, fondi e casse previdenziali per la maggiorazione del trattamento pensionistico, ecc.	1570	INPS	430	1	479	480	283	2	471	473
- Contributi agli istituti previdenziali a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il pensionamento anticipato, ecc.	1580	INPS	0	0	0	0	0	0	0	0
- Contributo da corrispondere al fondo di previdenza costituito presso l'INPS in relazione, ecc.	1581	INPS	65	43	21	64	65	43	21	64
- Integrazione oneri previdenziali dipendenti ex imposte di consumo	1582	INPS	4	4	2	6	4	4	0	4
- Contributi, ecc. di provvedere alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto	1583	INPS	144	144	0	144	144	144	0	144
- Rimborso alle gestioni previdenziali dei maggiori oneri derivanti dai benefici previdenziali a favore, ecc.	1585	vari	0	0	0	0	0	0	0	0
- Somme da corrispondere all'INPS per indebite prestazioni pensionistiche per le quali non è possibile l'eventuale, ecc.	1586	INPS	3	0	0	0	0	0	0	0
-Somme da erogare all'INPS in relazione al trasferimento di risorse finanziarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze	1588	INPS	25	25	0	25	25	25	0	25
- Somme da trasferire all'INPDAP, ecc.	1674	INPDAP	5.627	5.627	0	5.627	6.221	6.221	0	6.221
- Somma da assegnare all'Istituto postelegrafonici per il trattamento di quiescenza del personale, ecc.	1620	IPOST	810	810	0	810	990	695	0	695
- Somma per la costituzione della posizione assicurativa per il personale delle Poste e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	1584	INPS	103	101	0	101	109	109	2	111
- Contributo per la copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato spa (b)	1587	Fondo Ferrovie	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	46	3.946

Tabella PS. 15. - (segue) CONCO RSO DELLO STATO AGLI ONERI DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE (milioni di euro)

AMMINISTRAZIONE Tipo di intervento	Capitolo di spesa 2010	Ente destina- tario	ESERCIZIO FINANZIARIO 2009				ESERCIZIO FINANZIARIO 2010			
			Impegni definitivi	CONTO CASSA (pagamenti)		TOTALE	Impegni provvisori	CONTO CASSA (pagamenti)		TOTALE
				Compe- tenza	Residui			Compe- tenza	Residui	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI										
- Quote mensilità pens. a carico della gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	4351	INPS	16.655	16.655	0	16.655	16.505	16.505	0	16.505
- Pensioni sociali e assegni sociali e vitalizi	4348	INPS	2.816	2.816	0	2.816	2.823	2.823	0	2.823
- Trattamenti minimi pensioni	4349	INPS	1.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140	0	1.140
-Maggiorazione sociale pensione soggetti disagiati	4350	INPS	1.375	1.375	0	1.375	1.375	1.197	0	1.197
- Partecipazione dello Stato all'onere delle pensioni di invalidità liquidate prima della revisione	4352	INPS	4.403	4.403	0	4.403	4.780	4.780	0	4.780
- Partecipazione dello Stato all'onere per le pensioni d'annata	4355	INPS	2.098	2.098	0	2.098	2.098	1.158	0	1.158
- Rivalutazioni delle pensioni ed altri oneri pensionistici	4356	INPS	3.121	3.043	0	3.043	3.089	2.020	0	2.020
- Somma da trasferire al Fondo spedizionieri doganali	4357	INPS	32	0	32	32	33	0	33	33
-Disposizioni in materia di cumulo redditi e pensioni	4359	INPS	131	131	0	131	131	121	0	121
- Oneri derivanti dalle pens. liq. nella gestione CC.DD.MM. (art. 37 L. n.88/89)	4353	INPS	2.862	2.862	0	2.862	2.862	2.862	0	2.862
-Esonero dal versamento contributivo da parte dei datori di lavoro al fondo di garanzia e per le quote di trattamento fine rapporto conferite alla Previdenza Complementare	4369/4370	INPS	1.007	1.007	0	1.007	963	374	0	374
-Fondo per il finanziamento di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici	4376	INPS	234	234	0	234	200	0	0	0
- Oneri derivanti da pensionamenti anticipati	4354	INPS	1.938	1.806	1	1.807	1.842	1.107	2	1.109
- Somma da corrispondere per il pagamento di pensioni,	3528	INPS	15.504	15.504	0	15.504	15.940	15.685	0	15.685
- Rimborsi e contributi da erogare all'INAIL	4336	ENPALS/INPS	385	0	3	3	385	0	3	3
-Somme da transf. All'INPS per ilo finanziamento degli oneri derivanti alla confluenza dell'INPDAl al Fondo Pensioni lavoratori dipendenti	4341	INPS/INPDAl	1.147	1.147	0	1.147	1.187	0	0	0
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE										
- Rimborso all'INPS delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle aziende esercenti pubb. serv. di trasporto	1342/2460	INPS	4	4	0	4	4	4	0	4
- Erogazione per contributi assicurativi a copertura dell'aumento dell'anzianità contributiva	1870	INPS	1	1	0	1	1	1	0	1
- Sgravi contributivi e fiscali a favore delle imprese armatoriali	1880		157	157	156	313	76	76	0	76
TOTALE			66.121	65.038	694	65.732	67.176	60.996	578	61.574